

SPORTELLI

Gli sportelli di consulenza sono aperti presso i presidi ospedalieri di:

MAGENTA:

Via Al Donatore di Sangue, 50

Presso Palazzina L 1 piano

Martedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00

ABBIATEGRASSO:

P.zza Mussi, 1

Presso edificio "Fiocchi" 1 piano (sopra il CUP)

Mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 13.00

CUGGIONO:

Via Badi, 4

Presso palazzina amministrativa (ex croce azzurra)

Giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00

LEGNANO Nuova Sede

Via Giovanni Paolo II

Presso "accettazione ricoveri" area A piano terra

Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00

UFFICIO di PROTEZIONE GIURIDICA

Il servizio è gratuito; l'accesso è libero. Si consiglia di fissare appuntamento telefonando dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00 al: **N. Tel. 0331/1776276 - 7- 8 - 9 - 4** oppure inviando una mail a:

protezionegiuridica.parabiago@asst-ovestmi.it

ASST OVEST MILANESE

Sportello di Protezione Giuridica

L'ASST-OVEST Milanese ha attivato un proprio sportello consulenza presso gli ospedali di Abbiategrasso, Cuggiono, Magenta e Legnano. Lo sportello è rivolto a tutti i cittadini, agli operatori dell'ASST, ai servizi territoriali e alle associazioni. Lo sportello riceve anche su appuntamento telefonico o via e-mail. Il servizio è gratuito; l'accesso è libero.



DI COSA SI OCCUPA LO SPORTELLLO:

L.6/2004

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO:

- fornisce una guida concreta nell'individuazione dei percorsi e degli strumenti più idonei per attuare la protezione giuridica delle persone fragili;
- svolge azioni di sensibilizzazione e formazione rivolte alla cittadinanza e agli operatori dei servizi, per promuovere e diffondere la cultura e l'opportunità dell'Amministrazione di Sostegno;
- offre informazione, consulenza e sostegno a favore della persona, della famiglia e degli operatori dei servizi sociali e sanitari, sia per la presentazione del ricorso per la nomina di amministrazione di sostegno, sia per il corretto svolgimento delle funzioni di amministrazione;
- fornisce supporto e consulenza a chi svolge o si propone di ricoprire il ruolo di Amministratore, Tutore o Curatore, nonché informazioni e indicazioni circa gli adempimenti e i doveri che ne derivano.

L. 219/2017

CONSENSO INFORMATO PER LE CURE E DAT:

- fornisce informazioni sulle norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento DAT;
- fornisce informazioni sulla modalità di deposito delle DAT e della nomina del "fiduciario".

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Ovest Milanese

L. 6/2004

L'Amministratore di Sostegno

L. 219/2017

Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento: DAT

Ufficio di Protezione Giuridica

Sede Centrale: Via Spagliardi 19
20015 Parabiago (Mi)

Tel. 0331/1776276-7-8-9-4

protezionegiuridica.parabiago@asst-ovestmi.it

“Amministratore di Sostegno”

L'amministrazione di sostegno è un istituto giuridico che permette alle persone che si trovano nell'impossibilità di provvedere a se stesse (anziani non autosufficienti, disabili fisici o psichici, persone affette da dipendenza ecc) di affidare ad un'altra persona la tutela dei propri diritti e la gestione dei propri interessi (es.: richiedere cure adeguate, amministrare il patrimonio, presentare domande presso uffici e/o istituzioni)

Il beneficiario dell'amministrazione può, in ogni caso, compiere gli atti per i quali il Giudice Tutelare lo ritiene idoneo in quanto non viene pronunciata una sentenza di incapacità di intendere e volere.

Normativa di riferimento

Legge n. 6 del 9 gennaio 2004 "Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile.

Come presentare la richiesta

La nomina dell'amministratore di sostegno si richiede depositando un ricorso presso la cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale competente per territorio (non è necessario il patrocinio di un legale).

Documentazione da presentare

Il ricorso deve contenere:

- le generalità della persona interessata;
- le certificazioni sanitarie, sociali, mediche e la situazione patrimoniale;
- l'indicazione della dimora abituale della persona
- le ragioni per cui si chiede l'amministrazione di sostegno;

- il nominativo dei congiunti (coniuge, ascendenti e discendenti) e del convivente di riferimento della persona.

Chi può presentare la richiesta

La domanda può essere presentata da:

- lo stesso beneficiario, il coniuge, il convivente,
- i parenti, gli affini;
- il tutore o curatore (contestualmente alla richiesta motivata di revoca dell'interdizione o inabilitazione);
- il Pubblico Ministero;
- i responsabili dei servizi sociali e sanitari pubblici o privati che hanno in carico la persona.

Chi può essere nominato amministratore di Sostegno:

Il Giudice Tutelare può conferire l'incarico a una delle seguenti persone:

- il coniuge o la persona stabilmente convivente;
- il padre, la madre, il figlio o altri familiari;
- la persona designata dal genitore con testamento, atto pubblico e/o scrittura privata;
- in assenza di tali figure, può essere incaricata un'altra persona disponibile, idonea a svolgere tale compito.



“Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento: DAT”

Le DAT vengono definite come l'atto con cui ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere, in previsione di una futura incapacità di autodeterminarsi, esprime le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, compreso le pratiche di nutrizione e idratazione artificiale. Il medico è tenuto al rispetto delle DAT salvo esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente o sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.

Il Fiduciario:

Il dichiarante può anche nominare una persona di fiducia detto “FIDUCIARIO” che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e le strutture sanitarie. Il fiduciario deve essere maggiorenne e capace di intendere e volere.

Come presentare le DAT

Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata e sono esenti da bolli e tributi. Possono essere espresse anche con videoregistrazioni o dispositivi che consentono al disabile di comunicare. Nelle stesse forme possono essere revocate o modificate. Vengono depositate in busta chiusa presso lo sportello dello stato civile del comune di residenza. L'operatore dopo aver registrato l'atto restituisce copia al disponente con il timbro del comune. Potranno essere consegnate presso le strutture sanitarie quando sarà attiva la banca dati.